



Città di Albino

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1	Oggetto del Regolamento	3
Art. 2	Definizioni	3
Art. 3	Classificazione dei rifiuti	4
Art. 4	Principi generali di comportamento	6
Art. 5	Attività di competenza del Comune	6
Art. 6	Modalità di espletamento delle competenze del Comune in materia di smaltimento dei rifiuti	6
Art. 7	Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani ed assimilabili	7
Art. 8	Obbligo dei produttori di rifiuti speciali	7
Art. 9	Ordinanze contingibili e urgenti	7
Art. 10	Tariffa per la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati	7

TITOLO II – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art.11	Soggetti interessati	7
Art. 12	Utenti del servizio	8
Art. 13	Gratuità e corrispettivo del servizio	8
Art. 14	Materiali che possono essere conferiti	8
Art. 15	Modalità di conferimento	9
Art. 16	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi	10
Art. 17	Rifiuti urbani ingombranti	11
Art. 18	Rifiuti inerti	11
Art. 19	Raccolta differenziata dei grassi, oli vegetali, animali e minerali esausti	11
Art. 20	Localizzazione delle piazzole ecologiche e dei contenitori	11
Art. 21	Frequenza della raccolta e del lavaggio dei contenitori	12
Art. 22	Presidio del centro di raccolta comunale	12
Art. 23	Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato	12

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 24	Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto r.s.u. residui	12
Art. 25	Area di espletamento del pubblico servizio	12
Art. 26	Competenze dell'Ente gestore	12
Art. 27	Conferimento	13
Art. 28	Luogo di conferimento	13
Art. 29	Caratteristiche dei contenitori, armadietti e cassonetti	14
Art. 30	Frequenza della raccolta r.s.u.	14
Art. 31	Trasporto	15
Art. 32	Trattamento intermedio e finale	15
Art. 33	Rifiuti cimiteriali	15

TITOLO IV – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 34	Assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	16
Art. 35	Rifiuti derivanti da ospedali, case di cura, di riposo o di ricovero e affini	17
Art. 36	Procedure di accertamento dei requisiti per l'assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani	17
Art. 37	Ipotesi di deroga dei criteri per l'assimilazione	17

TITOLO V – NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 38	Articolazioni del servizio di spazzamento rifiuti urbani esterni	18
Art. 39	Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni	18
Art. 40	Modalità di espletamento del servizio	18
Art. 41	Cestini stradali	18
Art. 42	Spazzamento delle foglie	19
Art. 43	Pulizia e disinfezione delle fontane, degli orinatoi e delle caditoie stradali	19
Art. 44	Orari del Servizio	19
Art. 45	Norme relative allo smaltimento di particolari rifiuti assimilabili	19
Art. 46	Pulizia delle aree esterne ed esercizi pubblici	20
Art. 47	Carico e scarico dei materiali	20
Art. 48	Mercati e banchi di vendita all'aperto	20
Art. 49	Cantieri	20
Art. 50	Manifestazioni pubbliche	20
Art. 51	Aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi, luna-park	20
Art. 52	Aree di sosta dei nomadi	21
Art. 53	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte dei terreni non edificati	21
Art. 54	Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche	21
Art. 55	Sgombero della neve, obbligo dei frontisti	21

TITOLO VI – RIFIUTI SPECIALI

Art. 56	Gestione dei rifiuti speciali	22
Art. 57	Obbligo dei produttori	22
Art. 58	Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi e simili	23
Art. 59	Carogne	23

TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 60	Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali	23
Art. 61	Validità del Regolamento	24
Art. 62	Vigilanza e controllo	24
Art. 63	Sanzioni	24

ALLEGATO 1	28
------------	----

ALLEGATO 2	30
------------	----

ALLEGATO 3	31
------------	----

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani del territorio comunale di Albino in virtù del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Inoltre vengono disciplinati:

- a. Il pubblico servizio di spazzamento e asporto dei rifiuti urbani esterni
- b. I criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
- c. I perimetri all'interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati e il servizio di spazzamento e asporto dei rifiuti urbani esterni
- d. Le norme atte a garantire, fin dal conferimento, il recupero dei materiali da destinarsi al recupero o alla produzione di energia ed un corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi
- e. Le norme per l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione, detenzione e le diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

Il presente Regolamento non si applica a:

- rifiuti radioattivi
- rifiuti derivanti dalla prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave
- rifiuti agricoli: materiali fecali e altre sostanze utilizzate nell'attività agricola
- acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido, disciplinate dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni
- emissioni in atmosfera
- esplosivi in disuso.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento sono fissate le seguenti definizioni:

a) *Rifiuto*

Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte quarta D. Lgs 152/2006 e di cui il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

b) *Frazione umida dei rifiuti*

Si intende la parte organica fermentescibile dei rifiuti: quali quelli provenienti da utenze collettive, mense, centri di ristorazione, giardini, rifiuti organici prodotti dalle utenze familiari.

c) *Frazione secca dei rifiuti*

Si intende la restante parte dei rifiuti costituita da elementi solidi.

d) *Sottoprodotti e scarti non classificabili come rifiuti*

Materie prime secondarie, ovvero residui derivanti da cicli di produzione o di consumo suscettibili, eventualmente previo idonei trattamenti, di essere utilizzati come materie prime in altri processi produttivi della stessa o di altra natura, essendo l'individuazione delle materie prime secondarie demandata ad apposito decreto.

e) *Smaltimento rifiuti*

Il complesso di attività finalizzate all'asporto dai luoghi di produzione, al conferimento, al trasporto, al trattamento, all'innocuizzazione e all'eliminazione dei rifiuti, a sua volta articolato nelle sotto riportate fasi non tutte necessariamente compresenti:

- detenzione iniziale: attività, funzioni e modalità di temporanea conservazione e custodia dei rifiuti presso la sede di produzione degli stessi;
 - conferimento: operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione o detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta ovvero consegnati ai trasportatori debitamente autorizzati;
 - raccolta: operazioni di trasporto dei rifiuti dal luogo di conferimento agli impianti di trattamento;
 - servizio di raccolta differenziata: organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti finalizzata a ridurre le quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire e a favorire il recupero dei materiali ed energia dai rifiuti;
 - centro di raccolta comunale per la raccolta differenziata: aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati elencati nell'allegato I del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.
 - piazzole ecologiche: aree non custodite attrezzate per ospitare contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti solidi urbani;
 - trasporto: operazioni e attività di trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale fino agli impianti di trattamento intermedio e definitivo;
 - cernita: operazioni di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;
 - trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o della conformazione del rifiuto tale quale, finalizzate a consentire una più idonea eliminazione, ovvero atte a rendere possibile il riutilizzo, la generazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione;
 - trattamento finale: operazioni comportanti il deposito e la discarica in impianti autorizzati di stoccaggio definitivo dei rifiuti, assoggettati o meno a cicli di trattamento intermedio ovvero la termodistruzione;
 - spazzamento: operazioni specificamente rivolte alla rimozione e all'asporto dei rifiuti urbani esterni.
- Ulteriori e più dettagliate definizioni sono riportate nell'allegato 3 del presente regolamento.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D. Lgs. 152/2006, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente Regolamento si individuano le seguenti categorie:

a) rifiuti urbani

a.1 Rifiuti urbani interni non ingombranti: costituiti da rifiuti domestici ordinari derivanti da fabbricati, insediamenti abitativi e da altri insediamenti civili in genere, ivi inclusi i locali ad uso abitativo nei fondi agricoli.

a.2 Rifiuti urbani interni ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di uso comune, di uso domestico o d'arredamento, provenienti da abitazioni o altri insediamenti civili che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata prelievo da parte degli addetti o conferimento nei contenitori a disposizione per il deposito dei rifiuti interni non ingombranti.

a.3 Rifiuti urbani pericolosi: elencati nel punto 1.3 della deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27.7.1984 e nell'allegato *D* al D. Lgs. 152/2006, ad esempio: batterie e pile, residui di prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli "T" e/o "F", prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, lampade a scarica e tubi catodici di televisori o videoterminali, siringhe, alcuni tipi di cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, vernici ed inchiostri.

Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modificazioni ed integrazioni nell'elenco dei rifiuti urbani pericolosi sopra riportato.

a.4 Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti e canali.

a.5 Rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1., lett a), della Deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27.7.1984, dichiarati assimilati ai rifiuti urbani secondo l'art. 198 comma 2 lettera g) del D. Lgs. 152/2006.

a.6 Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade.

a.7 Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi.

a.8 Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni di cui al successivo art. 59.

b) Rifiuti speciali

b.1 Rifiuti derivanti da lavorazioni industriali.

b.2 Rifiuti di attività agricole e agroindustriali: rifiuti derivanti dall'esercizio di impresa agricola sul fondo rustico e relative pertinenze, comprese attività di trasformazione, valorizzazione o prima lavorazione di prodotti agricoli in ambito aziendale.

b.3 Rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizio.

b.4 Rifiuti sanitari: rifiuti derivanti da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, indica il recupero di materia dalle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata:

a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per la somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che non siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e non provengano da pazienti in isolamento infettivo;

b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;

c) rifiuti metallici non pericolosi;

d) rifiuti di giardinaggio;

e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;

g) oli minerali, vegetali e grassi;

h) batterie e pile;

i) toner;

l) mercurio;

m) pellicole e lastre fotografiche.

b.5 Materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi: costituiti da inerti di demolizione e scavo, materiali ceramici, materiali da costruzione e loro sfridi, purché non contenenti sostanze pericolose.

b.6 Macchinari e apparecchiature deteriorate e obsolete.

b.7. Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

b.8. Rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

c) Rifiuti pericolosi

Rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato *D* sulla base degli allegati *G*, *H* ed *I* del D. Lgs. 152/2006.

Art. 4 - Principi generali di comportamento

1. La gestione dei rifiuti normata dal presente Regolamento è condotta in osservanza dei principi generali contenuti nel D. Lgs. 152/2006.

2. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali e energia;
- h) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione di rifiuti, ai sensi degli artt. 179 e 180 del D. Lgs. 152/2006.

Il Comune provvederà ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

3. La gestione del servizio di nettezza urbana si pone il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti in armonia agli indirizzi generali dettati con il Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 maggio 1991.

Art. 5 - Attività di competenza del Comune o dell'Ente gestore del servizio

Competono al Comune o all'Ente gestore del servizio, in regime di privativa, le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie nonché i servizi di spazzamento stradale e rimozione rifiuti urbani esterni:

- a. Rifiuti urbani così come definiti dall'art. 3 del presente Regolamento
- b. Altri rifiuti dichiarati assimilabili ai sensi del successivo Titolo IV del presente Regolamento.

Possono inoltre essere svolti servizi integrativi in materia di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti nei limiti di potenzialità ed attitudine degli impianti e dei servizi che si renderanno disponibili:

- d. Smaltimento rifiuti speciali assimilabili e non assimilati ai rifiuti urbani, previa stipulazione di una convenzione con il produttore.
- e. Trattamento finale di liquami e fanghi biologici provenienti da fosse settiche, fosse biologiche e pozzi neri, ivi compresa, se richiesta, la raccolta.

Art. 6 - Modalità di espletamento delle competenze del Comune in materia di smaltimento dei rifiuti

Ogni attività relativa allo smaltimento rifiuti, costituente competenza obbligatoria o facoltativa del Comune di Albino ai sensi della legislazione vigente, è svolta, secondo quanto previsto da appositi Regolamenti speciali emanati dal Consiglio Comunale, direttamente o mediante uno o più Enti o Imprese debitamente autorizzate allo scopo, in seguito denominato Ente gestore.

Art. 7 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili

Competono ai produttori di rifiuti urbani e assimilabili le attività di detenzione iniziale e conferimento secondo la definizione del presente art. 2, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute al Titolo III del presente Regolamento.

Art. 8 - Obbligo dei produttori di rifiuti speciali

I produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, ai sensi del successivo Titolo IV e dei rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilabili e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D. Lgs. 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni, nonché delle disposizioni regionali e provinciali.

Nel caso il soggetto produttore intenda avvalersi dei servizi integrativi, eventualmente istituiti dall'Ente Gestore per lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo e regolamentati con apposite deliberazioni, la convenzione sarà stipulata sulla base di apposito tariffario aggiornato periodicamente.

Art. 9 - Ordinanze contingibili e urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può fare ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga delle disposizioni vigenti, informandone gli Organi competenti in materia.

Le ordinanze possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi, a norma dell'art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti e alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 10 - Tariffa per la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati nelle sue varie fasi, viene istituita apposita tariffa annuale.

Le modalità di applicazione della tariffa sono disciplinate da apposito Regolamento comunale.

TITOLO II - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Il Comune di Albino istituisce il servizio pubblico per la ricezione differenziata di componenti riutilizzabili dei rifiuti solidi urbani (RSU) ed assimilabili (RSAU), nonché dei rifiuti urbani pericolosi (RUP) come di seguito specificati.

Il servizio è esercitato attraverso l'esercizio del centro di raccolta comunale ubicato in via Partigiani n. 2 B e da eventuali presidi sparsi sul territorio.

Art. 11 - Soggetti interessati

Sono interessati all'esercizio del centro di raccolta comunale:

- il Comune che predispose la struttura per il razionale funzionamento e vigila sul corretto svolgimento del servizio.
- I cittadini di Albino che, con il conferimento dei materiali, collaborano alla riduzione dei rifiuti, alla protezione dell'ambiente e al recupero di risorse.
- Le attività commerciali, produttive e dei servizi per lo smaltimento e/o recupero di materiali di scarto di cui disfarsi o da riutilizzare.

- Il legale rappresentante dell'Impresa Appaltatrice che provvede ad assicurare il collocamento, il riuso o il riutilizzo degli scarti affidatigli.

Art. 12 - Utenti del servizio

Possono conferire i materiali di cui all' art. 14:

1. i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Albino o titolari di una seconda casa in Albino, iscritti nella tariffa d'igiene ambientale e muniti di documenti di identità.
 2. I produttori di rifiuti speciali riconosciuti assimilabili ed assimilati ai rifiuti solidi urbani, provenienti da attività agricole, artigianali, commerciali, di servizio e industriali, residenti o domiciliati nel Comune ed iscritti nella tariffa rifiuti.
 3. I produttori di rifiuti speciali riconosciuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani, provenienti da attività agricole, artigianali, commerciali, di servizio e industriali residenti o domiciliati nel Comune. Per questa categoria di produttori di rifiuto l'accesso al centro di raccolta è consentito previa stipula di convenzione di cui all'art. 188 del D. Lgs. 1522006.
 4. I produttori dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani provenienti dall'esercizio di attività prestate al di fuori della sede legale della ditta (es. artigiani, idraulici, muratori, imbianchini) purché abbiano la propria sede legale nel Comune di Albino e l'iscrizione nella tariffa rifiuti, previo periodo sperimentale in cui verranno registrati i materiali conferiti ai fini della stipulazione di cui al precedente punto 3.
- Ai produttori di rifiuti di cui ai punti 2, 3 e 4 verrà rilasciata dal Comune una tessera di riconoscimento e/o autorizzazione. Ciascun deposito di materiale dovrà essere registrato su apposita scheda individuale.

Art. 13 - Gratuità o corrispettivo del servizio

Il servizio di ricezione dei materiali conferibili al centro di raccolta per le utenze di cui al precedente articolo 12, commi 1 e 2, viene svolto a titolo gratuito, trattandosi di prestazione compresa nella tariffa rifiuti, nei limiti specificati al successivo art. 35.

Per le utenze di cui al precedente articolo 12, commi 3 e 4, il corrispettivo del servizio verrà fissato nell'apposita convenzione da stipularsi tra il Comune e l'utente sulla base di apposito tariffario aggiornato periodicamente.

Art. 14 - Materiali che possono essere conferiti

Costituiscono oggetto di conferimento differenziato presso la stazione multiraccolta e/o le isole ecologiche i seguenti materiali:

a) Rifiuti urbani pericolosi

a1. - pile e batterie esauste, accumulatori per automezzi;

a2. - residui di prodotti e relativi contenitori contaminati, etichettati con il simbolo "T" e "F" ai sensi del D.M. 3 dicembre 1985 "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee."

a3. - prodotti medicinali, preparati galenici e presidi medico-chirurgici usati, scaduti o comunque non utilizzati (siringhe comprese);

a4. - lampade a vapori di gas e tubi catodici;

a.5. – vernici ed inchiostri;

a.6 – oli minerali.

b) Oli e grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti originati dalla ristorazione collettiva ed oli minerali esausti.

c) Scarti vegetali: derivanti dalla manutenzione giardini, scarti ligneo cellulose naturali con esclusione di scarti della lavorazione del legno.

d) Rifiuti urbani ingombranti:

quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune (masserizie, mobili, elettrodomestici, suppellettili) provenienti da fabbricato o da insediamenti in genere.

e) Rifiuti solidi:

e1. - oggetti di vetro: bottiglie, damigiane, lastre da finestre, specchi, vasellame;

e2. - materiali plastici:

* polistirolo espanso

* manufatti di plastica (in film, in sacchetti, bottiglie, flaconi) da conferire negli appositi contenitori eventualmente distinti per tipo di polimero;

e3. - oggetti in metallo: contenitori, barattoli, fustini di uso domestico in leghe di ferro, lattine e contenitori in alluminio, contenitori in lamiera di ferro zincata, cadmiata, ottanata;

e4. - materiali cellulose: carta, cartoni, legno, vimini, sughero, paglia, tessuti, stracci, juta da conferire negli appositi contenitori eventualmente distinti per tipo di materiale;

e5. – apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

e.6. - legno e manufatti in legno riciclabili

e.7. – pneumatici

e.8. - indumenti

e.9. – frigoriferi

e.10. - inerti

e.11. - cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

In caso di contestazioni sulla accettabilità dei prodotti conferibili al centro di raccolta si farà riferimento al D.M. 8 Aprile 2008 e s.m.i., per composizione merceologica agli allegati n. 1 e 2 e per la quantità in base alla provenienza dei manufatti dall'ordinario uso domestico o dalle residenze collettive.

Per verificare l'assimilabilità dei rifiuti conferiti ai rifiuti solidi urbani si farà riferimento ai materiali elencati, a titolo di esempio, al punto 1.1.1.a) della richiamata deliberazione del Comitato Interministeriale 27.7.1984 riportata nell'allegato 2.

Per i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Albino o titolari di una seconda casa in Albino, iscritti nella tariffa d'igiene ambientale, è prevista la possibilità di usufruire a pagamento del servizio di ritiro domiciliare e conferimento al centro di raccolta comunale dei rifiuti ai punti c e d (scarti vegetali ed ingombranti).

Art. 15 - Modalità di conferimento

L'utente è tenuto a conferire i materiali di cui all'art. 3 già suddivisi per gruppi merceologici e a provvedere, a propria cura, a depositarli nei contenitori appositamente predisposti presso il centro di raccolta, seguendo le indicazioni dei cartelli o fornite dal personale di presidio; ciò anche nel caso nel centro di raccolta venga praticata una suddivisione ulteriore dei materiali conferiti in sottogruppi merceologici ben definiti, esemplificativamente:

- carta dei giornali, carta da riviste, cartoni in cassoni scarrabili coperti;
- contenitori in polietilene marchiati con la sigla PE, in polietilentereftalato, PET, in cloruro di polivinile, PVC, cellophane in contenitori all'aperto;
- polistirolo espanso, poliestere PS anche all'aperto;
- vetro in contenitore scarrabile all'aperto;
- lattine in alluminio, in banda stagnata allo stato fuso, in apposito contenitore;
- manufatti metallici in ferro, in alluminio, in ottone allo stato fuso, in apposito contenitore;
- stracci;
- indumenti usati in condizioni di riuso in contenitore;
- rifiuti ingombranti eventualmente suddivisi per materiale prevalente;
- rifiuti assimilabili agli urbani.

La posizione dei contenitori varierà in dipendenza della loro movimentazione, con conseguente spostamento, a cura dell'addetto, dei cartelli indicanti il contenuto.

Il conferimento dei materiali raccolti in modo differenziato decorre dalla data di attivazione del servizio di raccolta differenziata.

Art. 16 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti oggetto del presente articolo devono, a cura del produttore, essere detenuti e conferiti separatamente in modo da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

Fermo restando la possibilità di modifiche all'organizzazione e alle modalità di attuazione del servizio, da stabilirsi da parte dell'Ente gestore del servizio, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi nel Comune di Albino si svolge nel rispetto delle seguenti norme:

- pile e batterie esaurite: devono essere riconsegnate agli esercizi commerciali autorizzati alla vendita che sono tenuti a ritirarle, o deposte negli appositi contenitori installati sul territorio o al centro di raccolta;
- farmaci scaduti o non utilizzati: devono essere esclusivamente conferiti negli appositi contenitori installati sul territorio o al centro di raccolta;
- lampade a scarica e tubi catodici di televisori videoterminali: devono essere conferiti integri presso i contenitori appositamente predisposti presso il centro di raccolta;

E' fatto divieto di conferire rifiuti urbani pericolosi congiuntamente ai rifiuti solidi urbani o nei contenitori adibiti alla raccolta differenziata di altre frazioni di rifiuto.

Sono da ritenersi rifiuti urbani pericolosi anche i rifiuti appartenenti alle sopra riportate categorie che provengono da attività civili di enti commerciali e di servizi, salvo si tratti di materiali derivanti dallo svolgimento di specifiche attività economiche.

Sono altresì da intendersi rifiuti urbani pericolosi i rifiuti appartenenti alle sopra riportate categorie che provengono da attività agricole o da attività artigianali in quanto non si tratti di residui di prodotti utilizzati nel ciclo delle lavorazioni (es. solventi di lavanderia, vernici o collanti di falegnameria o carrozzeria), ovvero

i rifiuti di cui al presente articolo derivanti da attività industriali, i quali manterranno la classificazione di rifiuti speciali o pericolosi.

Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento e smaltimento di cui al presente articolo i contenitori di prodotti appartenenti alle sopra riportate categorie di cui si sia avuta integrale utilizzazione e che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto.

Per i contenitori di prodotti destinati all'igiene domestica (es. candeggina, acido muriatico, alcool denaturato....) integralmente utilizzati è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta rifiuti previo accurato lavaggio.

Art. 17 - Rifiuti urbani ingombranti

Il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti prodotti nel Comune di Albino, come definito dall'art. 3 punto a.2 del presente Regolamento, devono essere effettuati seguendo le seguenti modalità:

conferimento effettuato direttamente dall'utente, previa presentazione della tessera di riconoscimento e del documento d'identità o da apposito incaricato del Comune.

E' tassativamente vietato il conferimento di rifiuti ingombranti all'ordinario servizio di raccolta.

E' possibile richiedere il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti prenotando il servizio presso il Gestore.

E' vietata l'asportazione di qualsiasi materiale dal centro di raccolta.

La cernita dei materiali conferiti è consentita al solo personale a ciò preposto ed autorizzato dal soggetto gestore del servizio.

Art. 18 - Rifiuti inerti

I rifiuti inerti derivanti da piccoli lavori operati in ambito domestico e comunque non derivanti dallo svolgimento di arti, professioni o attività economiche possono essere conferiti negli appositi contenitori localizzati presso il centro di raccolta fino al limite massimo stabilito dal presente regolamento.

Art. 19 - Raccolta differenziata dei grassi, oli vegetali e animali

I soggetti gestori di esercizi di ristorazione collettiva (es. mense, ristoranti, bar, ecc...) o comunque utilizzatori di oli o grassi vegetali e animali residui della cottura degli alimenti possono smaltire, attraverso imprese autorizzate, i residui esausti di tali materiali oppure utilizzare il servizio di ricezione e smaltimento istituito dall'Ente gestore del pubblico servizio presso il centro di raccolta.

Art. 20 - Localizzazione delle piazzole ecologiche e dei contenitori

La localizzazione dei siti per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti è disposta dall'Ente gestore per il servizio sentiti i pareri degli organi comunali competenti e interessati. Questa deve comunque tener conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli autoveicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio da parte dell'Ente gestore.

E' vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione in quanto competenza del solo personale addetto durante le operazioni di svuotamento.

L'Ente gestore del servizio di raccolta differenziata si riserva la possibilità di asportare i contenitori per la raccolta o disattivare il servizio per alcune frazioni qualora vengano a mancare le condizioni ritenute idonee alle finalità sopra esposte.

Art. 21 - Frequenza della raccolta e del lavaggio dei contenitori

La frequenza della raccolta viene stabilito dall'Ente gestore del servizio in base alla tipologia dei materiali, alle condizioni climatiche, al bacino di utenza, in modo comunque da offrire adeguate garanzie di sicurezza ed igiene nonché la disponibilità di volumi residui di conferimento. Il soggetto gestore del servizio provvede ad assicurare la pulizia e la disinfezione dei contenitori, ove necessario, con frequenza adeguata.

Art. 22 - Presidio del centro di raccolta comunale

Ai fini di assicurare all'utenza condizioni migliori per l'utilizzo, il centro di raccolta sarà presidiato e aperto agli utenti secondo il calendario stabilito da atto amministrativo comunale.

Art. 23 - Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

1. Il servizio nel promuovere la raccolta differenziata si avvale anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale, dei gruppi o associazioni di volontariato.

2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani, nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in modo particolare alla raccolta differenziata e, in generale, alla tutela ambientale.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 24 - Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto R.S.U. e R.S.U.A.

Le norme di cui al presente Titolo disciplinano lo smaltimento, in tutte le sue fasi, della frazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del seguente Titolo IV, esclusi dalla raccolta differenziata e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

Art. 25 - Area di espletamento del pubblico servizio

L'area di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani ed assimilati è estesa a tutto il territorio del Comune di Albino.

Nelle zone con popolazione non agglomerata e nelle aree con insediamenti sparsi, la raccolta è effettuata attraverso l'uso dei punti di conferimento predisposti dall'Ente gestore del servizio.

Per l'individuazione delle aree di espletamento del servizio e dei punti di raccolta l'Amministrazione si riserva la facoltà di predisporre idonea cartografia illustrativa. L'Ente gestore del pubblico servizio di raccolta rifiuti urbani provvede ad attivare il servizio relativamente a nuovi insediamenti, a seguito della comunicazione degli uffici comunali competenti, comprovante l'iscrizione nella tariffa relativa alla raccolta e allo smaltimento rifiuti.

Art. 26 - Competenze dell'Ente gestore

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani costituisce precipua competenza dell'Ente gestore.

In tal senso questo provvede a:

a. definire le eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani con particolare riferimento a:

- rifiuti urbani interni ingombranti

- rifiuti speciali assimilati agli urbani
- rifiuti urbani pericolosi
- residui di potatura e sfalcio

b. determinare le più idonee caratteristiche degli eventuali contenitori ed altre strutture destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alle caratteristiche degli stessi, alla struttura urbanistica nonché all'ottimale strutturazione del servizio ed utilizzo del personale e mezzi.

c. Stabilire il numero dei contenitori, la frequenza e gli orari dell'asportazione, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, delle osservazioni presentate, se e in quanto compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi.

d. Assicurare l'igienicità e l'efficienza delle operazioni di raccolta e trasporto rifiuti.

e. Promuovere l'innovazione tecnologica dei servizi di smaltimento rifiuti.

Per l'esercizio delle proprie competenze l'Ente gestore acquisisce il preventivo parere degli organi comunali competenti.

L'istituzione di nuove articolazioni del servizio o di servizi integrativi al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani è sancita da apposita ordinanza.

Art. 27 - Conferimento

La detenzione iniziale ed il conferimento dei rifiuti urbani interni non ingombranti ed assimilati non soggetti a raccolta differenziata è a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate.

I rifiuti dovranno essere confezionati in appositi involucri protettivi a perdere in plastica (max 110 l) per la frazione secca dei rifiuti **o in appositi contenitori** ed in sacchi trasparenti **o contenitori** aventi caratteristiche di resistenza e biodegradabilità in funzione di quanto richiesto dal sistema di compostaggio (max 110 l) per la frazione umida dei rifiuti, avendo cura di rendere inoffensivi gli oggetti taglienti o acuminati (aghi...), di ridurre le pezzature di eventuali materiali ingombranti, di non appesantire eccessivamente i singoli sacchi e **contenitori**, comunque, e di rendere minimi i volumi prima dell'introduzione nei sacchi **o contenitori**.

I contenitori per la raccolta della frazione secca dei rifiuti solidi urbani, i sacchi in plastica colorata e **gli adesivi con microchip** per la raccolta della frazione secca dei rifiuti solidi urbani **nei casi particolari (soggetti incontinenti, utenze temporanee, feste ecc.)** sono forniti dal Comune di Albino ed identificabili dalla scritta "Comune di Albino". Essi saranno resi disponibili presso la sede comunale e/o presso esercizi commerciali, convenzionati con il Comune e/o presso distributori automatici.

E' fatto divieto di conferire rifiuti sciolti e/o con modalità diverse da quelle specificate nel presente Regolamento; è altresì vietato immettere nei contenitori sostanze liquide, infiammabili o soggette a raccolta differenziata quali:

- i rifiuti urbani ingombranti
- i rifiuti urbani pericolosi
- i rifiuti speciali o non assimilabili
- le frazioni di rifiuto suscettibili di riciclaggio o riutilizzo di cui al Titolo II o per le quali, pur assimilate agli urbani, siano state istituite particolari articolazioni del servizio di raccolta o siano prescritte particolari modalità per il conferimento.

I rifiuti, opportunamente confezionati e chiusi dovranno essere depositati dall'utente nell'apposito luogo di conferimento come definito nel successivo articolo.

Materiali non conferiti secondo le modalità prescritte dal presente Regolamento non saranno asportati dagli addetti alla raccolta.

Art. 28 - Luogo di conferimento

Per luogo di conferimento si intende il punto ove avviene il prelievo dei rifiuti debitamente confezionati da parte degli addetti al servizio.

Esso in genere coincide con il luogo di deposito in cui i rifiuti debbono permanere nel periodo di tempo intercorrente tra un prelievo da parte del servizio e il successivo, di cui debbono disporre tutti i fabbricati.

Solo nei casi in cui il deposito non possa essere realizzato in luogo avente le caratteristiche di accessibilità richieste per il luogo di conferimento, si può ammettere la presenza di un deposito distinto dal luogo di conferimento, in cui i sacchi/**contenitori** debbono essere trasferiti a cura dell'utente.

Il luogo di conferimento dovrà ricadere all'interno della proprietà, il più vicino possibile all'ingresso, e comunque accessibile da spazio pubblico direttamente da parte degli automezzi addetti al servizio.

Laddove la proprietà sia delimitata da una recinzione su strada, o dove comunque sia possibile, il luogo di conferimento dovrà essere ricavato all'interno della recinzione in apposito vano accessibile dall'esterno.

Per edifici nuovi o in fase di ristrutturazione il luogo di conferimento dovrà essere uniformato alle anzidette caratteristiche ed espressamente autorizzato in sede di richiesta di concessione edilizia, sentito il parere dell'Ente gestore del Servizio pubblico.

Nell'ambito di un medesimo edificio, mentre è ammesso in funzione delle dimensioni dello stesso, che siano previsti più punti di deposito e/o di conferimento, non è peraltro consentito che singole unità immobiliari si avvalgano di un proprio esclusivo punto di conferimento.

In particolari casi, ove la struttura urbanistica lo consenta, nel caso di particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte per quelle utenze per cui sia disagiata il conferimento e/o il prelievo mediante sacchi/**contenitori**, il soggetto gestore del servizio può disporre che il punto di conferimento sia costituito da contenitori.

Art. 29 - Caratteristiche dei contenitori, armadietti e cassonetti

I contenitori utilizzati quali punto di deposito e/o conferimento devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere costruiti in materiale resistente, autoestinguento, avere superficie liscia di facile pulizia con raccordi interni arrotondati.
- Avere volume idoneo alla produzione di rifiuti, adeguato comunque ad accogliere la produzione di rifiuti di almeno una settimana.
- Essere facilmente accessibili frontalmente da parte di tutti gli utenti con particolare riferimento ai disabili
- Avere dispositivi di copertura e aerazione tali da assicurare idonee misure di prevenzione antimurine ed anti insetti.
- Essere sottoposti regolarmente ad interventi di pulizia e disinfezione da parte degli utenti.
- Essere ubicati su aree preferenzialmente coperte, con platea impermeabile, dotata di lancia per il lavaggio e localizzati il più possibile lontano dalle abitazioni.
- Ricevere solo rifiuti solidi urbani debitamente confezionati.
- Preferibilmente essere predisposti per lo svuotamento e lavaggio meccanizzato. In tal caso le caratteristiche tecniche e la localizzazione saranno definite in comune accordo con il soggetto gestore del servizio.

Art. 30 - Frequenza della raccolta r.s.u.

La frequenza e gli orari della raccolta dei rifiuti urbani interni vengono stabiliti dall'Ente gestore del servizio, tenuto conto delle esigenze delle utenze in quanto compatibili con l'organizzazione del servizio.

Di norma la frequenza del ritiro sarà con cadenza settimanale in tutto il territorio; pertanto il ritiro avverrà per ogni utenza, negli stessi giorni della settimana.

Per la frazione umida dei rifiuti possono essere previsti due passaggi a settimana nei mesi compresi tra maggio e settembre.

Qualora il giorno di prelievo coincida con una festività infrasettimanale od una forzosa interruzione, il servizio sarà svolto il giorno successivo.

Il conferimento dei sacchi/**contenitori** nei punti di raccolta da parte dell'utente del servizio può avvenire a partire dalle ore 18 del giorno antecedente la raccolta da parte dell'Ente gestore del servizio. **I contenitori vanno ritirati a svuotamento effettuato e comunque entro le ore 20 del giorno di raccolta. L'esposizione anticipata ovvero il ritiro ritardato dei contenitori possono essere sanzionati in base al presente regolamento e alla normativa vigente.**

Per particolari utenze o speciali articolazioni del servizio potranno essere stabilite delle frequenze personalizzate anche con servizio su segnalazione.

Servizi con frequenza maggiore alla settimana dovranno essere richiesti al soggetto gestore del servizio e definiti attraverso una convenzione, la quale stabilirà i termini e i corrispettivi del servizio aggiuntivo

Art. 31 - Trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui al D. Lgs. 152/2006.

I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta in zone soggette a divieto di fermata in seconda posizione...).

Art. 32 - Trattamento intermedio e finale

Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo, deve avvenire a mezzo di appositi impianti nell'osservanza delle specifiche norme legislative vigenti.

Art. 33 - Rifiuti cimiteriali

I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:

- a) ordinaria attività cimiteriale
- b) esumazioni ed estumulazioni.

2. Ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti urbani.

3. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere stoccati nei contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati all'interno o all'esterno del cimitero.

Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

4. I rifiuti di cui alla lettera b) del precedente comma 1, quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente ed avviati all'incenerimento in impianto idoneo.

6. In ogni caso i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato all'inumazione o alla tumulazione, i rifiuti piombosi e simili devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e recuperati.

7. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelle per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

8. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell'art. 52 del citato D.P.R. n. 285 del 1990.

TITOLO IV - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI A RIFIUTI URBANI

Art. 34 - Assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Le disposizioni di cui ai successivi articoli disciplinano criteri e modalità di assimilazione dei rifiuti classificati come speciali ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 che, per caratteristiche merceologiche, secondo quanto previsto dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.1984 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere assimilati ai rifiuti solidi urbani tramite specifiche disposizioni regolamentari ai fini del conferimento all'ordinario servizio di raccolta e della conseguente applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Tali disposizioni pertanto riguardano:

- a. rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizio;
- b. rifiuti prodotti in reparti di insediamenti industriali ove non si svolgano cicli di lavorazione;
- c. rifiuti derivanti da attività agricole effettuate all'interno dell'area urbana, con ciò intendendosi:
 - gli scarti derivanti da attività florovivaistica
 - rifiuti derivanti dall'attività di sfalcio e potatura di giardini e spazi piantumati.

Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti ai sensi dell'art. 195 del D. lgs. 152/2006.

Criteri generali di assimilazione e/o esclusione

a. Rifiuti derivanti da attività artigianali di servizio alla residenza, commerciali, al dettaglio e di servizio. Fermi restando i criteri di cui all'articolo precedente, sono di norma assimilati, senza necessità di ulteriori accertamenti, i rifiuti derivanti da:

- attività ricettivo/alberghiere
- studi professionali, servizi direzionali ed attività consimili compresi uffici annessi ad imprese industriali, artigianali e commerciali
- attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni
- enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e scolastiche
- attività di vendita al minuto ad esclusione di supermercati, centri commerciali e simili
- attività artigianali di servizio alla residenza.

b. Rifiuti derivanti da attività artigianali produttive e di servizio extraresidenziale, da attività di deposito, commercio all'ingrosso, supermercati, centri commerciali integrati, insediamenti industriali e simili.

Fermi restando i criteri di cui all'articolo precedente, l'assimilazione dei rifiuti derivanti dalle attività di cui al presente punto deriva dalla valutazione, caso per caso, della rispondenza dei requisiti quantitativi di cui al successivo articolo.

c. Rifiuti derivanti da attività agricole:

sono di norma esclusi dall'assimilazione, ad eccezione di quelli che siano formati all'interno di serre coperte di attività florovivaistiche. I contenitori di fitofarmaci utilizzati da tali attività, che assumono in tal caso la classificazione di rifiuti pericolosi, sono esclusi.

Criteri quantitativi di assimilazione

Nelle more dell'emanazione del decreto attuativo previsto dall'art. 195, comma 2 lettera e) del D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assimilabilità dei rifiuti di cui al presente articolo è subordinata alla verifica dei criteri quantitativi di seguito riportati.

Per ogni utenza domestica il limite quantitativo di assimilabilità dei rifiuti inerti è pari a 1.000 kg/anno.

Le utenze domestiche potranno conferire gratuitamente fino a 30 kg/anno di pneumatici, gli scarti vegetali fino a 500 kg/anno e gli ingombranti fino a 250 kg/anno. Per le quantità eccedenti tali limiti il conferimento sarà oneroso e pari al corrente costo di smaltimento.

Art. 35 - Rifiuti derivanti da ospedali, case di cura, di riposo o di ricovero e affini, nonché rifiuti sanitari provenienti da attività ambulatoriali non annessi a strutture di ricovero e cura.

Fatto salvo quanto previsto per casi specifici di cui all'art. 4 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplinano la gestione dei rifiuti.

I rifiuti assimilati agli urbani potranno essere conferiti all'ordinario servizio di raccolta rifiuti solidi urbani previo invio all'Ente gestore di dichiarazione del direttore sanitario attestante la provenienza del rifiuto conferito.

La detenzione iniziale e il conferimento delle tipologie di rifiuto deve in ogni caso essere effettuata in modo separato.

Restano comunque valide, per i rifiuti di cui al presente articolo, le prescrizioni in materia di raccolta differenziata di cui al Titolo II, in particolare in riferimento ai contenitori in vetro, ferma restando la necessità di disinfezione o di sterilizzazione, ove necessaria, delle frazioni di rifiuto conferite.

L'Ente gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani è tenuto a richiedere annualmente idonee certificazioni al direttore sanitario attestanti la rispondenza delle singole frazioni di rifiuto conferite alle prescrizioni delle leggi vigenti e del presente Regolamento.

Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione residui pericolosi o radioattivi.

Art. 36 - Procedure di accertamento dei requisiti per l'assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani.

In relazione agli obblighi insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che per qualità o quantità non siano assimilabili agli urbani, cui fa peraltro riscontro il beneficio dell'esenzione dall'applicazione della tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per le relative superfici di formazione, si definiscono le procedure di accertamento ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti da singole attività.

L'assoggettamento all'applicazione della tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani all'atto di entrata in vigore del presente Regolamento costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

L'accertamento della natura dei rifiuti prodotti da singole attività ai fini della classificazione può avvenire:

- a. con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico-amministrativa disponibile od eventualmente acquisita da altri enti o tramite contatti diretti con la ditta produttrice.
- b. Su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica.

Art. 37 - Ipotesi di deroga ai criteri per l'assimilazione

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di classificazione in deroga ai rifiuti speciali anche per i rifiuti classificati assimilabili, senza necessità di ulteriori verifiche di cui al punto a) del precedente art. 36.

La classificazione in deroga può avvenire su istanza del produttore dei rifiuti o dell'Ente gestore del servizio di raccolta e smaltimento in relazione alle rispettive esigenze di funzionalità e tutela igienico-sanitaria.

La classificazione in deroga comporta l'esenzione dall'applicazione della tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per le superfici di formazione dei rifiuti classificati come speciali; di conseguenza il produttore dovrà provvedere alle diverse fasi dello smaltimento in proprio oppure avvalendosi esclusivamente di enti o imprese debitamente autorizzate, previa sottoscrizione di apposite convenzioni.

Copia delle convenzioni, debitamente sottoscritte, ove saranno obbligatoriamente riportate data di decorrenza, durata e data di scadenza, dovranno essere allegate alla documentazione di rito.

Dovrà inoltre essere inoltrata all'Ufficio Tributi del Comune di Albino idonea documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti classificati speciali in deroga e la loro quantità.

La classificazione in deroga si intende di validità annuale. Trascorso detto termine, qualora si intendesse inoltrare rinnovo, andranno presentati i documenti specificati nel Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per la raccolta e lo smaltimento rifiuti urbani presso l'Ufficio Tributi del Comune di Albino.

TITOLO V - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 38 - Articolazioni del servizio di spazzamento rifiuti urbani esterni

Rientrano fra i compiti dell'Ente gestore del pubblico servizio di spazzamento e smaltimento rifiuti urbani esterni:

- spurgo pozzetti stradali per la raccolta delle acque meteoriche.

N.B. E' assolutamente vietata l'immissione di rifiuti o residui di qualunque natura e provenienza nei pozzetti stradali per la raccolta delle acque meteoriche;

- asporto carogne di animali giacenti su suolo pubblico;

- pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie e portici di uso pubblico e monumenti pubblici;

- diserbo periodico dei cigli delle strade, aiuole e aree pubbliche;

- cancellazione delle scritte dai fabbricati pubblici;

- pulizia su chiamata da parte di organi della pubblica Amministrazione della carreggiata stradale a seguito di incidente stradale, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;

- asportazione di rifiuti abbandonati abusivamente su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'abuso.

Art. 39 - Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni

1. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di cestini stradali a distanza non superiore di 100 mt. e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrati all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni.

Art. 40 - Modalità di espletamento del servizio

1. La pulizia delle aree deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;

- le piazze;

- i marciapiedi;

- le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;

- i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;

- le aiuole, i giardini e le aree verdi ad esclusione dei parchi urbani, qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.

2. Il servizio di pulizia delle superfici di cui sopra è effettuato manualmente o tramite automezzi attrezzati.

Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei punti di stoccaggio provvisorio indicati dall'Ente gestore del servizio.

Art. 41 - Cestini stradali

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio l'Ente gestore provvede all'installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

L'Ente gestore cura l'installazione dei nuovi cestini da collocarsi nei punti di maggior traffico pedonale, in prossimità delle scuole, edicole, edifici pubblici o aree di interesse pubblico in genere e comunque in ogni zona.

2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Art. 42 - Spazzamento delle foglie

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito sulle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.

2. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto in apposito luogo di conferimento.

Art. 43 - Pulizia e disinfezione delle fontane, degli orinatoi e delle caditoie stradali

1. Il servizio assicura la pulizia di fontane, fontanelle, orinatoi pubblici stradali e anche la pulizia e la disinfezione dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento.

2. La pulizia delle fontane e delle fontanelle deve essere eseguita in ottemperanza alle prescrizioni definite per ognuna di esse da appositi ordini di servizio del funzionario responsabile o nei capitolati d'oneri in relazione ai materiali costituenti e al loro stato d'uso e di conservazione.

3. La pulizia degli orinatoi deve interessare anche i ripari metallici o in pietra o in altri materiali collocati nei fianchi, ai muri e al perimetro, eventualmente imbrattati per uso improprio degli stessi.

Gli orinatoi devono, inoltre, essere disinfettati singolarmente almeno ogni 15 giorni.

4. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in base ad un programma in modo da assicurare almeno due interventi nell'arco dell'anno, salvo provvedimenti urgenti in caso di necessità.

Art. 44 - Orari del servizio

1. Il servizio di pulizia e di smaltimento dei rifiuti urbani è organizzato per turni nell'arco della giornata con orari da stabilirsi con provvedimento amministrativo. Nelle frazioni e nei borghi il servizio è svolto nelle ore diurne.

2. Il Servizio di norma, deve essere iniziato dalle ore 6.00 del mattino.

Art. 45 - Norme relative allo smaltimento di particolari rifiuti assimilabili

La tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili prodotti dagli utenti che occupino o detengano, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche di uso pubblico o gravate di servitù di pubblico passaggio, viene stabilito su base giornaliera e deve essere corrisposto contestualmente alla tassa per l'occupazione di suolo pubblico.

L'Amministrazione comunale, in fase di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione, acquisisce il parere del soggetto gestore dei servizi di raccolta, spazzamento e smaltimento rifiuti, comunica i termini, le modalità dell'occupazione e l'avvenuto pagamento della tariffa d'igiene ambientale.

In caso di occupazione abusiva si procederà al recupero della tassa dovuta unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Art. 46 - Pulizia delle aree esterne ed esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici, che usufruiscono di concessioni per l'occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico quali caffè, alberghi, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando eventualmente propri contenitori portarifiuti, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato il pubblico servizio di spazzamento.

Analogamente per quegli esercizi le cui aree esterne, anche se di uso pubblico, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, gelati, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le modalità prescritte per i rifiuti urbani interni.

All'orario di chiusura l'area occupata o antistante l'esercizio deve essere perfettamente pulita.

Art. 47 - Carico e scarico di materiali

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, lasciando su aree pubbliche o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia delle aree medesime.

In caso di inosservanza la pulizia è effettuata direttamente dal servizio pubblico, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il provvedimento contravvenzionale ai sensi del presente Regolamento e delle vigenti Leggi.

Art. 48 - Mercati e banchi di vendita all'aperto

I concessionari e occupanti di banchi di vendita all'ingrosso e al dettaglio, coperti e scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno i rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, comprese le operazioni di carico e scarico, secondo le indicazioni disposte dal soggetto gestore il pubblico servizio di nettezza urbana.

Art. 49 - Cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, alla manutenzione o alla ristrutturazione di fabbricati in genere è tenuto, quotidianamente ed alla fine dei lavori, a pulire le aree pubbliche che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti, scarti e residui di alcun genere.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da cantieri relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi genere.

Art. 50 - Manifestazioni pubbliche

I rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche non recintate in occasione di manifestazioni pubbliche di qualunque genere, vengono spazzati e raccolti dal servizio pubblico senza addebito di spesa per gli organizzatori purché le manifestazioni siano state precedentemente autorizzate dalle autorità competenti, non abbiano carattere commerciale ovvero non comprendano attività commerciali di qualsiasi genere e sia stata data comunicazione, con congruo anticipo, al soggetto gestore del servizio di spazzamento, indicando il programma delle manifestazioni e le aree che intendono effettivamente impegnare.

In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e smaltimento avverranno su commessa a pagamento secondo le tariffe in vigore.

Art. 51 - Aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi e luna-park

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna-park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

In fase di rilascio dell'autorizzazione alla temporanea occupazione di suolo pubblico e del versamento della relativa tassa dovranno essere concordati con il soggetto gestore i servizi di nettezza urbana le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e delle installazioni di luna-park.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato sarà a carico dei gestori delle attività di che trattasi.

Art. 52 - Aree di sosta dei nomadi

Gli utenti delle aree di sosta assegnate e predisposte dall'Amministrazione comunale per il soggiorno di nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e da eventuali ordinanze sindacali; in particolare sono tenuti a mantenere l'area occupata costantemente pulita da qualsiasi residuo.

L'Ente gestore del servizio pubblico, a seguito di apposita richiesta degli organi comunali competenti, fornisce le attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti ed attiva il servizio di raccolta e spazzamento su dette aree.

E' in ogni caso vietato lo scarico di rifiuti e residui di qualsiasi natura e provenienza su aree pubbliche o di uso pubblico.

Art. 53 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato, con ordinanza, a provvedere alla rimozione di rifiuti abusivamente immessi.

In caso di inadempienza o di situazioni pregiudizievoli l'igiene pubblica il Sindaco emetterà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a spese dei soggetti interessati.

Art. 54 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducano cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i parchi, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione, dovuta alle deiezioni solide, dei marciapiedi, aree di transito in genere e aree attrezzate per i giochi dei bimbi.

Dovranno in tal senso provvedere all'asporto degli escrementi, ovvero a condurre gli animali presso aree verdi allo scopo adibite, se del caso.

Art. 55 - Sgombero della neve, obbligo dei frontisti

Al verificarsi di precipitazioni nevose il pubblico servizio di spazzamento deve provvedere a mantenere e/o ripristinare condizioni adeguate al traffico veicolare e pedonale mediante:

- la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici e i luoghi di pubblico interesse;
- lo spargimento di cloruri o di miscele criodratriche allorché, anche in assenza di nevicata, le condizioni meteoriche possano comportare formazione di ghiaccio sulla sede stradale. Tale servizio sarà effettuato limitatamente alle sedi carreggiabili delle strade comunali più soggette al problema al fine di assicurare la transitabilità.

Resta inteso che eventuali sinistri causati dall'inosservanza delle dovute cautele in tali condizioni meteoriche non saranno, comunque, imputabili a negligenza del pubblico servizio di spazzamento.

In caso di nevicata con persistenza di neve sul suolo è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, di provvedere allo spalamento della cunetta per una larghezza di 30 cm. e di eventuali caditoie o tombini, onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, all'apertura di passaggi in corrispondenza di attraversamenti pedonali e degli incroci stradali su tutto il fronte dello stabile da essi abitato o occupato, ammassando la neve in modo che non arrechi disturbo alla circolazione stradale e pedonale.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiede, l'obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di mt. 1.

Nelle aree sgombrate i frontisti sono tenuti a spargere, se si prevede che la temperatura scenda sotto zero, un adeguato quantitativo di sale per evitare la formazione di ghiaccio.

Tutti questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

E' fatto obbligo, inoltre, di abbattere eventuali festoni o lame di neve e ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde, che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per i pedoni.

Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicata di entità superiore ai 30 cm, è richiesto agli automobilisti di rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e di sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni, in deroga ad eventuali regolamenti condominiali fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

I proprietari debbono rimuoverle o almeno lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi di carico ed asporto dei cumuli di neve mediante mezzi meccanici da parte del servizio pubblico.

TITOLO VI - RIFIUTI SPECIALI

Art. 56 - Gestione dei rifiuti speciali

1. Ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. 152/2006 i produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono tenuti a provvedere a proprie spese allo smaltimento nei seguenti modi:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a 350 chilometri e quantità eccedenti le 25 tonnellate;
- e) esportazione dei rifiuti con le modalità prevista dall'articolo 194 del D. Lgs. 152/2006.

2. La convenzione di cui al punto c) del presente comma 1 deve contenere, tra l'altro, l'obbligo della raccolta differenziata ove tecnicamente possibile.

3. Nel caso di autosmaltimento dei rifiuti il produttore deve seguire le indicazioni dell'art. 215 del D. Lgs. 152/2006, se trattasi di rifiuti non pericolosi; viceversa deve attenersi alle disposizioni degli artt. 208-211 del medesimo decreto.

Art. 57 - Obbligo dei produttori

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e pericolosi devono tenere separati tali rifiuti dagli altri. Essi devono essere stoccati separatamente in appositi contenitori, in modo che si possa provvedere ad un loro adeguato e separato smaltimento.
2. I contenitori devono avere chiusure ermetiche e devono essere sistemati in locali chiusi e asciutti.
3. Lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo avviene in osservanza delle norme contenute nel D. Lgs. 152/2006 e relative norme tecniche applicative.

Art. 58 - Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Ai sensi dell'art. 231 del D. Lgs. 152/2006 i veicoli a motore, i rimorchi e simili devono essere conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati, oppure ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di raccolta. L'utilizzazione delle parti di ricambio da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
2. La batteria del veicolo è stoccata provvisoriamente in area asciutta, quindi smaltita attraverso il consorzio obbligatorio previsto dall'art. 9 - quinquies - del D.L. 9 settembre 1988 n. 397 convertito in Legge 8 novembre 1988 n. 475.
3. I rifiuti contemplati nel presente articolo non possono essere depositati senza autorizzazione, nemmeno sul suolo privato.

Art. 59 - Carogne

1. Le carogne abbandonate sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, corsi d'acqua in genere, laghi di qualunque natura essi siano, devono essere rimossi a cura del Servizio e avviati allo smaltimento in relazione alle loro caratteristiche.
2. Le carogne di piccole dimensioni possono essere immesse direttamente nei contenitori dei rifiuti urbani, a condizione che il contenitore medesimo venga svuotato e avviato a smaltimento entro 24 ore dal rinvenimento della carogna.
3. Le carogne di dimensioni maggiori, quali cani, suini, equini, devono essere prontamente allontanate dalle aree di rinvenimento ed avviate alla termodistruzione o interrate in terreni preventivamente individuati dall'Amministrazione comunale, distanti da insediamenti civili almeno 200 metri.
4. Qualora non sia possibile la termodistruzione o il reinterro, le carogne possono essere smaltite in discarica previa la visita veterinaria, dalla quale risulti l'esclusione di qualsiasi pericolo di trasmissione di malattie infettive.
5. Nei casi di pericolo di malattia infettiva, le carogne sono comunque rimosse dal luogo di rinvenimento e smaltite secondo le modalità indicate dal veterinario che esegue l'ispezione, in osservanza alle norme contenute nel comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e, eventualmente, del Decreto del Ministero della Sanità 26 marzo 1994.
6. Gli animali da affezione morti (cani, gatti ecc.) debbono essere consegnati ai veterinari, che provvederanno per lo smaltimento. In casi particolari, sentito il parere di un veterinario o del servizio veterinario dell'A.S.L., essi potranno essere interrati ad adeguata profondità, previa disinfezione e verificato che non sussista alcun pericolo per l'inquinamento delle acque.

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 60 - osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e di Polizia Urbana nonché la vigente normativa nazionale e regionale in materia di smaltimento rifiuti.

Art. 61 - Validità del Regolamento

La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme contenute nell'art. 62 del T.U.L.C.P.

Ogni altra disposizione di regolamenti comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

Il Regolamento comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. n. 7 del 03.02.2006 è sostituito dal presente.

Art. 62 - Vigilanza e controllo

Le funzioni di vigilanza e controllo relative allo smaltimento dei rifiuti, in attuazione dell'art. 104, secondo comma, del D.P.R. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 197 del D. Lgs. 152/2006 sono demandate alle Province.

Rimangono valide le competenze dei servizi di Vigilanza Urbana e della Asl per il controllo delle disposizioni del presente Regolamento, in particolare sull'effettivo svolgimento del conferimento e della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili.

Gli addetti ai servizi di raccolta e smaltimento rifiuti operanti nell'ambito territoriale del Comune di Albino sono tenuti a segnalare tempestivamente al Servizio di Vigilanza Urbana eventuali infrazioni riscontrate nelle norme prescritte dal presente regolamento.

Art. 63 - Sanzioni

Le sanzioni amministrative sono determinate ai sensi dell'art. 7-bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Le sanzioni amministrative sono stabilite nell'ammontare minimo e massimo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

Elenco non esaustivo di violazioni al regolamento e sanzioni già previste dalla legislazione nazionale e regionale:

Riferimento al Regolamento	Violazione	sanzione in riferimento alla legislazione	
		minima €	massima €
Art. 8	Conferimento di rifiuti speciali all'ordinario servizio di raccolta R.S.U.	25	500
Art. 8 e 16	Conferimento di rifiuti pericolosi all'ordinario servizio di raccolta		

	R.S.U.	105	620
Art. 14	Uso improprio dei sacchi o contenitori per il conferimento dei rifiuti e la raccolta differenziata	25	500
Art. 15	Inottemperanza all'obbligo di conferimento separato delle singole frazioni di rifiuto	25	500
Art. 15-19	Uso improprio dei sacchi o contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi	25	500
Art. 15-19	Conferimento di rifiuti liquidi	25	500
Art. 15-19 e 27	Conferimento di materiali accesi, taglienti o tali da danneggiare i mezzi di raccolta o arrecare danno agli operatori	25	500
Art. 15-19 e 27	Conferimento di frazioni di rifiuto soggette a raccolta differenziata all'ordinario servizio di raccolta R.S.U.	25	500
Art. 15-19 e 27	Conferimento frazioni di rifiuto soggette a raccolta differenziata non conforme alle norme	25	500
Art. 17	Cernita, al punto di conferimento. Asportazione materiali da centro di raccolta	25	500
Art. 20	Spostamento contenitori non autorizzato	25	500
Art. 27	Conferimento all'ordinario servizio di raccolta di materiali soggetti a conferimento separato	25	500
	Esposizione della frazione secca dei rifiuti in contenitori difformi da quelli forniti dal Comune di Albino	25	500
	Conferimento nel contenitore		

	della frazione secca dei rifiuti di materiale difforme da quanto disciplinato dal presente regolamento	25	500
Art. 27 - 29	Detenzione e conferimento R.S.U. non conforme alle norme	25	500
Art. 30	Conferimento R.S.U. in giorno od orario non stabiliti	25	500
	Esposizione del contenitore dei rifiuti nominativo prima delle ore 18,00 del giorno antecedente il ritiro	25	500
	Recupero del contenitore dei rifiuti nominativo dopo le ore 20,00 del giorno di ritiro	25	500
Art. 36	Mancata suddivisione e distinto smaltimento di rifiuti ospedalieri non assimilabili	103,29	2.582,28
Art. 39	Immissione di rifiuti non ingombranti e non pericolosi nelle acque meteoriche superficiali o sotterranee	25	155
Art. 39	Immissione di rifiuti ingombranti e pericolosi di qualsiasi natura per nelle acque meteoriche superficiali o sotterranee	105	620
Art. 42	Utilizzo improprio dei cestini getta rifiuti	25	500
Art. 47	Scarico o abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti in area pubblica o soggetta ad uso pubblico	25	155
Art. 47	Scarico o abbandono di rifiuti pericolosi o ingombranti in area pubblica o soggetta ad uso pubblico	105	620
Art. 47-55	Sversamento liquidi in area pubblica o soggetta ad uso pubblico	25	500

Art. 47-55	Mancata pulizia suolo pubblico	25	500
Art. 47-55	Lordamento aree pubbliche o soggette ad uso pubblico	25	500
Art. 54	Mancata pulizia suolo privato	25	500
Art. 56	Inottemperanza agli obblighi dei frontisti in caso di nevicate	25	500

ALLEGATO 1

ELENCO PRODOTTI ETICHETTATI “T” E “F” (classificati R.U.P.)

accettati presso le piattaforme purché provenienti dall’ordinario uso domestico

NOME PRODOTTO ETICHETTATURA

PRODOTTI PER L’AUTOMOBILE

- Antiappannanti F
- Lucidacruscotti F
- Vernici antirombo F
- Antiscivolo F

PRODOTTI PER LA CASA

- Alcool etilico denaturato F
- Prodotti per la pulizia dei vetri F
- Cera per legno F
- Smacchiatori F
- Antitarli F
- Trielina F
- Colle F
- Acqua ossigenata 130 volumi F
- Tintura inferno per scarpe F e F

PRODOTTI UTILIZZATI PER L’AGRICOLTURA

- Moschicidi T
- Antitarlo T
- Battericidi F
- Topicidi T e F
- Insetticidi di 1^a classe T
- Insetticidi per barbabietole (stagno) T
- Diserbanti di 1^a classe T
- Disinfestanti T
- Geodisinfestanti T

VERNICI ISOLANTI

- Nitro F
- Sintetiche F

VERNICI LEGNO

- Brillantante per mobili F
- Vernici per parquets F
- Nitrolacca F
- Grafite F

- Leganti per stucco F
- Poliuretaniche per legno F

VERNICI PER PARETI

- Smalti F
- Fondi plastificanti F

VERNICI AUTO

- Vernici per carrozzeria F
- Vernici poliuretaniche F
- Vernici nitro F
- Vernici sintetiche F
- Zincatura a freddo F

VARI

- Solventi F
- Isolanti F
- Antiruggine allo zinco T e F
- Anidride solforosa T
- Acetone F
- Petrolio bianco F
- Acidi F
- Acquaragia F
- Mastici F
- Adesivi (es. Acetovinile) F
- Diluenti F
- Cetrame depurato F

ALLEGATO 2

CRITERI GENERALI PER L'ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI AI SENSI DEL PUNTO 1.1. DELLA DEL. C.I. 27/07/1984

Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

Nel caso in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di cui al punto 4.2.2. se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.

ALLEGATO 3

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, in ottemperanza all'articolo 183 del D. lgs. n. 152/2006 si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;

g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto;

h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), nè policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato;

q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-*bis*;

r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;

t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

u) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'*allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006* e successive modifiche e integrazioni;

v) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b);

z) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a);

bb) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti,

come definita alla lettera *d*), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;

cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, di cui al [*decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*](#);

dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

Legenda

In **grassetto** le aggiunte

In grigio le cancellazioni